

Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)

del ...

Avamprogetto

Il Consiglio federale,

visto l'articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2011¹ sulle professioni psicologiche (LPPsi),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione del registro delle professioni psicologiche.

² Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:

- a. i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi;
- b. i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale;
- c. le persone che si sono annunciate secondo l'articolo 23 LPPsi.

Art. 2 Autorità competenti

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni psicologiche.

² Coordina la fornitura dei dati, in particolare da parte dei servizi cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione.

³ Concede i diritti individuali di accesso e di trattamento dei dati per il registro delle professioni psicologiche.

RS

1 RS 935.81

2015-.....

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati

Art. 3 Contenuto del registro

¹ Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuti nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi:

- a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. la cittadinanza o le cittadinanze;
- e. il numero d'identificazione della persona (GLN²);
- f. i diplomi universitari in psicologia riconosciuti con data e luogo di rilascio del diploma;
- g. i titoli federali di perfezionamento con data e luogo di rilascio;
- h. i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con data e luogo di rilascio nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo;
- i. la data del decesso;
- j. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);

² Per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene:

- a. i dati di cui al capoverso 1;
- b. i Cantoni che hanno rilasciato l'autorizzazione (Cantoni di autorizzazione) con data di rilascio dell'autorizzazione;
- c. la base in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 o 49 capoverso 3 LPPsi;
- d. gli indirizzi degli studi, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici;
- e. le competenze linguistiche conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi;
- f. le restrizioni dell'autorizzazione e gli oneri conformemente all'articolo 25 LPPsi;
- g. il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione conformemente all'articolo 26 LPPsi;
- h. la soppressione delle restrizioni dell'autorizzazione e la data della stessa;
- i. la motivazione per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione;
- j. le misure disciplinari di cui all'articolo 30 LPPsi.

² GLN è l'acronimo di Global Location Number

³ Per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 23 LPPsi, il registro delle professioni psicologiche contiene:

- a. i dati di cui ai capoversi 1 lettere a–e e 2 lettera j;
- b. i Cantoni nei quali la fornitura della prestazione è annunciata, con data dell'annuncio;
- c. un titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente con data di emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento nonché data del riconoscimento dell'equivalenza da parte della PsiCo.

Art. 4 UFSP

¹ L'UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

- a. per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi i dati conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–g e i;
- b. per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale l'indicazione se esistono o no dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2.

² L'UFSP registra i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche.

Art. 5 Commissione delle professioni psicologiche

La Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

- a. per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h; e
- b. per le persone annunciate secondo l'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, i dati di cui all'articolo 3 capoversi 1 lettere a–e e 3 lettera c.

Art. 6 Cantoni

¹ Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicologiche:

- a. per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b–g;
- b. per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 23 capoverso 2 LPPsi, la data dell'annuncio.

² Esse comunicano senza indugio all'UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale:

- a. la soppressione delle restrizioni dell'autorizzazione e la data della stessa;
- b. il motivo del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione con la data degli stessi;
- c. l'avvertimento con il motivo e la data dello stesso;
- d. l'ammonimento con il motivo e la data dello stesso;
- e. la comminazione di una multa con la data, il motivo e l'importo della stessa;
- f. il divieto temporaneo di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con la data di inizio e fine, nonché il motivo dello stesso;
- g. il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con la data e il motivo dello stesso.

Art. 7 Ufficio federale di statistica

L'Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro delle professioni psicologiche il numero IDI per tutte le persone iscritte che gestiscono una propria impresa.

Art. 8 Organizzazioni responsabili del perfezionamento

Le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono all'UFSP i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d nonché f e g:

- a. sui titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo federale secondo l'articolo 49 capoverso 1 LPPsi;
- b. sui titolari di un titolo federale di perfezionamento nel settore della psicologia secondo l'articolo 8 LPPsi.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9 Qualità dei dati

¹ Il dipartimento competente può stabilire i requisiti di qualità e il formato dei dati da fornire.

² I fornitori di dati garantiscono che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni.

³ Essi garantiscono in particolare che solo dati corretti e completi vengano iscritti nel registro delle professioni psicologiche o forniti e comunicati ai servizi competenti.

Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

¹ I dati accessibili al pubblico possono essere consultati attraverso Internet o su richiesta.

² I dati accessibili al pubblico solo su richiesta sono riportati come tali nell'allegato 1.

Art. 11 Accesso tramite un'interfaccia standard

¹ L'UFSP consente l'accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard ai seguenti utenti:

- a. fornitori di dati;
- b. servizi pubblici e privati incaricati dell'adempimento di compiti legali oppure che possono dimostrare di avere un compito d'interesse pubblico.

² I fornitori di dati ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti nell'ambito della LPPsi.

³ I servizi pubblici e privati ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti. L'accesso viene autorizzato solo su domanda scritta e dietro pagamento di un emolumento.

⁴ L'UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi autorizzati ad accedere ai dati tramite l'interfaccia standard.

Art. 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca

¹ L'UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni psicologiche accessibili al pubblico:

- a. Ufficio federale di statistica, annualmente e gratuitamente per scopi statistici;
- b. servizi pubblici e privati, in forma anonimizzata, per scopi di ricerca, purché dimostrino che il progetto di ricerca è d'interesse pubblico e che i dati sono necessari al progetto.

² L'UFSP mette a disposizione i dati ai servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su domanda scritta e dietro pagamento di un emolumento.

Art. 13 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione

¹ Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione possono chiedere informazioni sui dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 presentando una domanda per via elettronica.

² L'UFSP comunica all'autorità cantonale i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 mediante un collegamento securizzato.

Art. 14 Comunicazione alla persona interessata dei dati personali degni di particolare protezione

¹ La persona iscritta nel registro può chiedere all'UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 che la concernono, presentando una domanda per via elettronica.

² A tal fine, deve chiedere all'UFSP un nome utente e una password.

³ L'UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 6 capoverso 2 che la concernono mediante un collegamento securizzato.

Art. 15 Modifica dei dati

¹ L'UFSP, la PsiCo, i Cantoni e l'UST sono responsabili dei dati che iscrivono nel registro delle professioni psicologiche in virtù degli articoli 4–6 capoversi 1 e 7.

² Per modificare i dati comunicati secondo l'articolo 6 capoverso 2, i Cantoni presentano all'UFSP una domanda per via elettronica.

³ Per modificare i dati comunicati secondo l'articolo 8, le organizzazioni responsabili del perfezionamento presentano all'UFSP una domanda per via elettronica.

⁴ Tutte le modifiche sono messe a verbale.

Art. 16 Domanda di modifica da parte delle persone interessate

¹ Le persone iscritte nel registro possono chiedere di modificare i dati inesatti o mancanti che le concernono presentando una domanda per via elettronica.

² A tal fine, devono chiedere all'UFSP un nome utente e una password.

Art. 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche

¹ Le iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche sono cancellate o eliminate e anonimizzate secondo l'articolo 43 LPPsi.

² L'UFSP adotta le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l'eliminazione dei dati in tempo utile.

Sezione 4: Costi

Art. 18 Ripartizione dei costi

¹ L'UFSP assicura la programmazione, la gestione e l'ulteriore sviluppo del registro delle professioni psicologiche.

² Sostiene i costi non coperti da emolumenti.

³ I costi per il collegamento e gli adeguamenti all'interfaccia standard secondo l'articolo 11 sono a carico degli utenti.

Art. 19 Emolumenti

¹ Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti:

- a. un emolumento unico di al massimo 3000 franchi per il trattamento della domanda, la consulenza per la programmazione dell'interfaccia standard, il certificato e l'istruzione degli utenti; e
- b. un emolumento annuo di al massimo 5000 franchi per il supporto, il rinnovo del certificato, l'ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

² Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.

³ Gli emolumenti per l'utilizzazione dei dati secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell'onere risultante dal trattamento e l'anonimizzazione dei dati.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Sezione 5: Disposizioni particolari

Art. 20 Sicurezza dei dati

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni transitorie

Il pubblico avrà accesso al registro delle professione psicologiche entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera federale, Corina Casanova

Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Dati nello PsyReg	Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi						
Dati personali	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	Pubbl.	PI	UST
Cognome e nome/i	A	L	A	B, E	L	E	G
Cognome/i precedente/i*	A	L	A	B, E	L	E	G
Data di nascita	A	L	A	B, E	L	E	G
Sesso	A	L	A	B, E	L	E	G
Lingua di corrispondenza*	A	L	A	B, E	L	E	G
Cittadinanza/e	A	L	A	B, E	L	E	G
Numero d'identificazione della persona (GLN)	A	L	A	L	L	E	G
Numero d'identificazione delle imprese (IDI)	L	L	L	L	L	E	A
Data del decesso*	A	C	C	C			G
Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento							
Diploma universitario svizzero in psicologia con data e luogo di rilascio	A	L	L	B, E	L	E	G
Diploma universitario estero in psicologia riconosciuto con data e Paese di rilascio	L	L	A	L	L	E	G
Titolo federale di perfezionamento con data e luogo di rilascio	A	L	L	B, E	L	E	G
Titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data e Paese di rilascio, nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo	L	L	A	L	L	E	G

	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	Pubbl.	PI	UST
Dati sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione							
Cantone/i di autorizzazione e data di rilascio dell'autorizzazione	L	A	L	L	L	E	G
Base per il rilascio dell'autorizzazione	L	A	L	L	L	E	G
Indirizzo dello studio, numero/i di telefono e indirizzo elettronico	L	A	L	L	L	E	G
Competenze linguistiche	L	A	L	L	L	E	G
Restrizioni dell'autorizzazione	L	A	L	L	L	E	G
Oneri	L	A	L	L	L	E	G
Ritiro dell'autorizzazione	L	A	L	L	L	E	G
Rifiuto dell'autorizzazione	L	A	L	L	L	E	G
Dati sui fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni							
Cantone/i in cui è stata annunciata la prestazione e data dell'annuncio	L	A	L	L	L	E	G
Titolo estero di perfezionamento riconosciuto equivalente con data e Paese di rilascio	L	L	A	L	L	E	G
Data del riconoscimento dell'equivalenza da parte della PsiCo	L	L	A	L	L	E	G
Dati degni di particolare protezione**							
Soppressione delle restrizioni e data della stessa	A, F	C, D, E				D,E	
Motivo della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione con data	A, F	C, D, E				D,E	
Motivo del rifiuto dell'autorizzazione di esercitare la professione con data	A, F	C, D, E				D,E	

	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	Pubbl.	PI	UST
Indicazione sull'esistenza di misure disciplinari	A	C, D				D	
Avvertimento con motivo e data	A, F	C, D, E				D,E	
Ammonimento con motivo e data	A, F	C, D, E				D,E	
Comminazione di una multa con data, motivo e importo della multa	A,F	C, D, E				D,E	
Divieti temporanei di esercitare la professione con data di inizio e fine nonché motivo	A, F	C, D, E				D,E	
Divieto definitivo di esercitare la professione con data e motivo	A, F	C, D, E				D,E	

Diritti e obblighi		Fornitori di dati / utenti dei dati	
A	Iscrizioni, modifiche e cancellazione di dati	UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
B	Fornitura di dati (art. 7)	PsiCo	Commissione delle professioni psicologiche
C	Comunicazione di dati (art. 6 cpv. 2)	Cantoni	Cantoni
D	Domanda di visione dei dati (art. 12 e 13)	Org. perf.	Organizzazioni responsabili del perfezionamento
E	Domanda di modifica (art. 14 e 15)	Pubbl.	Pubblico
F	Comunicazione di dati degni di particolare protezione su domanda	PI	Persona iscritta
G	Utilizzazione gratuita dei dati (art. 11 cpv. 1 lett. a)	UST	Ufficio federale di statistica
L	Lettura		
Vuoto	Nessun diritto e/o obbligo		
*	Non pubblicato su Internet		
**	Dati non accessibili al pubblico		